

STATUTO

CENTRO GIOVANILE DON ITALO CALABRO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELITO DI PORTO SALVO RC VIA
NAZIONALE 119

Numero REA: RC - 111558

Codice fiscale: 80006210803

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2020 - Statuto completo	2
--	---



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA'		
"CENTRO GIOVANILE DON ITALO CALABRO' - SOCIETA' COOPERATIVA		
SOCIALE"		
TITOLO I		Allegato "A"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		N.6395 Repertorio N.3995 Raccolta
Art.1 - Denominazione		
E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 del codice		
civile, del d.lgs.n.112/2017 e del d.lgs. n.117/2017, con		
sede nel Comune di Melito di Porto Salvo (RC) all'indirizzo		
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il		
Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter		
disposizioni di attuazione del codice civile, la società		
cooperativa sociale denominata: "CENTRO GIOVANILE DON ITALO		
CALABRO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"		
La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà		
istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali		
operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,		
succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché		
trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra		
indicato.		
Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il		
trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il		
trasferimento della sede in un Comune diverso da quello		
sopra indicato.		
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070, salvo		

	proroga o scioglimento anticipato.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti	
	patti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le vigenti norme di legge sulle cooperative	
	sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche	
	ed integrazioni, le disposizioni del codice civile, del	
	d.lgs.n.112/2017 e del d.lgs. n.117/2017 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in materia	
	di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili	
	con la disciplina cooperativistica.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio	
	d'esercizio si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle società per	
	azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle	
	venti unità.	
	Art.2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento	
	del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso,	
	la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e	
	Mutue, e/o altre Centrali Cooperative, ai suoi organismi	

	periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione	
	ha la propria sede sociale.	
	Potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che	
	si propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Si propone di perseguire gli interessi generali delle	
	comunità in modo da ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa	
	e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	per i soci lavoratori o beni e servizi nei settori di cui	

	all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	Al trattamento economico dei lavoratori della cooperativa si	
	applicano le disposizioni dell'art.13 del d.lgs. 112/2017.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art.4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come	
	definita all'articolo precedente e con riferimento ai	

	requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto lo	
	svolgimento delle attività di seguito descritte, che	
	potranno essere svolte sia in proprio che per conto di	
	committenti privati o pubblici.	
	Con riguardo all'art.1 della Legge n.381/1981, lettera a),	
	la cooperativa è chiamata a svolgere:	
	a) attività di promozione e partecipazione a progetti e	
	attività volti a combattere le discriminazioni di ogni	
	genere, gestire o sostenere centri anti violenza e servizi	
	di accoglienza, ascolto, ospitalità, ed ogni opportuno	
	supporto (psicologico, legale, medico ecc.) per	
	l'accompagnamento nel percorso di affiancamento di donne	
	vittime di violenza e dei loro figli, creando reti e	
	partecipando con altri enti e con i servizi territoriali	
	(sociali, sanitari, giudiziari) a reti con cui stabilire	
	procedure e protocolli per rendere più efficaci gli	
	interventi;	
	b) collaborazione con la parrocchia dell'Immacolata di	
	Melito Porto Salvo e del centro Comunitario Agape di Reggio	
	Calabria che hanno favorito e sostenuto fin dalla sua	
	costituzione le sue finalità con il supporto dei fondatori	
	Don Italo Calabrò e Don Benvenuto Malara;	
	c) attività di utilizzo e gestione di beni confiscati alle	
	mafie ai fini sociali, di educazione civica e ambientale;	
	d) sostegno agli immigrati ed in particolare ai minori	

	stranieri non accompagnati;	
	e) azioni di valorizzazione del territorio;	
	a) assistenza sociale, educativa ed economica agli	
	emarginati, ed in particolare ai minori abbandonati o	
	provenienti da nuclei familiari disgregati, creando	
	case-famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio ed	
	ogni altra forma necessaria all'inserimento sociale degli	
	stessi in forma associata o individuale;	
	b) iniziative di carattere socio-culturale con strutture	
	idonee a favorire una sempre più autentica presa di	
	coscienza sui problemi della emarginazione e sui mezzi per	
	affrontarla e superarla;	
	c) reinserimento sociale, promozione ed elevazione economica	
	e culturale degli emarginati in genere e particolarmente dei	
	minori, handicappati ed anziani, operando nell'ambito della	
	sicurezza sociale;	
	d) qualificazione e riqualificazione professionale dei Soci	
	e dei non Soci;	
	e) svolgimento di qualsiasi altra attività ritenuta utile o	
	necessaria alla tutela degli interessi e alla soluzione dei	
	problemi dei Soci e degli emarginati in genere;	
	f) svolgimento in genere e sviluppo di tutte quelle attività	
	che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi	
	sociali, anche attraverso la costruzione e l'acquisto di	
	immobili ed attrezzature necessarie, atte agli scopi	

	previsti.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa	
	potrà:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di	
	impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato;	
	2. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	3. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni	
	di legge in materia ed in particolare alle disposizioni	
	definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della Legge	
	n.205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;	
	4. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i	
	finanziamenti ed i contributi disposti da Ministeri, da	
	altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	5. compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	

	creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi	
	sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge;	
	6. stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione	
	in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia	
	da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti	
	pubblici, aziende o società di ogni genere;	
	7. assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della	
	loro attività;	
	8. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del Codice civile;	
	9. emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in	
	materia.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - Soci operatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche che:	
	a) per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una	

	preparazione teorica e pratica, nonchè capacità ed	
	esperienza professionale atte alle mansioni da svolgere	
	anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla	
	normativa vigente applicabile, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91, secondo il numero stabilito	
	dalla normativa vigente applicabile, ed a cui potrà esser	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono esser soci Associazioni ed Enti comunque costituiti	
	che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	

	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa	
	o che svolgano attività o professioni che per qualsiasi	
	motivo possano rappresentare potenziali conflitti di	
	interesse e creare nocumento alla cooperativa, ovvero che	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute oltre all'intendimento di instaurare o l'esistenza	
	di un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con le	

	normative vigenti;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza, di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	
	cooperativa, e di non svolgere attività o professioni che	
	per qualsiasi motivo possano rappresentare potenziali	
	conflitti di interesse e creare nocumento alla cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore	
	ad euro 25,00 (venticinque/00) nè superiore ai limiti di	
	legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) d) ed e), la domanda di	
	ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere	
	all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni	
	o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	

	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	L'ammissione in ogni caso è subordinata ad un periodo di	
	prova di 6 (sei) mesi in seno alla cooperativa.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso	
	chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che	
	delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	

	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art.7 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	
	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere	
	liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o	
	crediti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	

	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuare con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art.8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art.9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	

	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare la procedura arbitrale	
	disciplinata nei presenti patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art.10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti	

	sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	
	versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti	
	di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa	
	o che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale, ovvero che non	
	adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza	
	e comunque qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	referimento, indicate nel regolamento interno redatto ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	

	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle	
	deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288	
	primo comma, nonché nei confronti del socio che venga	
	condannato per reati che importino l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le	
	modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la	
	prosecuzione del rapporto o nei confronti del socio che	
	venga sottoposto a procedure concorsuali.	
	In presenza di cause oggettive date dall'impossibilità per	
	la cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal	
	disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio,	
	il provvedimento di esclusione potrà avvenire dopo	
	l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso	
	del quale si è verificata la cessazione del rapporto	
	lavorativo ovvero almeno sei mesi dopo il licenziamento	
	collettivo.	
	La risoluzione del rapporto per esclusione comporta	
	l'automatica estinzione dei rapporti mutualistici pendenti	
	nei casi in cui il rapporto di lavoro, ai sensi della nota	
	n.5457/2020 del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo	
	Economico, venga a cessare per:	
	- giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato	

	motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova	
	o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni	
	contrattuali di lavoro;	
	- perdita di appalto da parte della cooperativa con	
	conseguente assunzione del socio presso diverso datore di	
	lavoro, in quanto non più presenti i requisiti per la	
	partecipazione allo scambio mutualistico;	
	- dimissione del socio.	
	Le motivazioni dell'esclusione dovranno essere sempre	
	esplicitate nella relativa delibera dell'organo	
	amministrativo e comunicate al socio nella notifica del	
	provvedimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre	
	opposizione nelle forme consentite dalla normativa vigente.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.11 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art.12 - Liquidazione	

	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota interamente liberata, eventualmente	
	rivalutata ai sensi del successivo articolo 18, lettera c),	
	la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo	
	scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al	
	socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni,	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art.13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art.14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote o del pagamento della prestazione	
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	

	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Art.15 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo	
	apposito regolamento, delibera sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	

	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri	
	previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o	
	la loro qualifica professionale.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.16 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 25,00	
	(venticinque/00) nè superiore ai limiti stabiliti dalla	
	legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	

	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori nè durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato.	
	Art.17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6,	
	controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	

	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o	
	nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.	
	Art.18 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da	
	compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	

	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti della mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	L'organo amministrativo redige il bilancio sociale - da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea - ai sensi	
	dell'articolo 9, comma 2 del d.lgs.112/2017 secondo le linee	
	guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali e, pertanto, verrà redatto in via	
	facoltativa fino all'emanazione delle suddette linee guida.	
	Il bilancio sociale deve essere depositato presso il	
	Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della	

	cooperativa.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.19 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se	
	nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se	

	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art.20 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'articolo	
	9, comma 2 del d.lgs.112/2017 secondo le linee guida	
	adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali e, pertanto verrà redatto in via	
	facoltativa fino all'emanazione delle suddette linee guida;	
	2) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e	
	delibera sulla loro responsabilità;	
	4) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei	
	presenti patti sociali;	
	5) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) approva i regolamenti interni;	

	8) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché	
	sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla	
	sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 18.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	dei verbali assemblee.	
	Art.21 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	

	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione	
	della società, tanto in prima che in seconda convocazione le	
	deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art.22 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art.23 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile	

	attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	in conformità e con i criteri stabiliti da apposito	
	regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare	
	mediante delega scritta che deve esser conservata dalla	
	società, soltanto da altro socio avente diritto al voto e	
	che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente	
	della società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente	
	dell'assemblea.	
	Art.24 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione:	
	in caso di sua assenza o impedimento, sarà presieduta dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art.25 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di consiglieri	
	variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea dei soci	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali	
	con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica, e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il Presidente.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	

	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza	
	collegiale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti	
	gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se	
	nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i	
	destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede	
	sociale o anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica,	
	il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge o dai presenti patti	
	sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	

	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati, nei limiti delle deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali,	
	istitutori e procuratori speciali.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure per singoli atti o categorie di	
	atti ad altri amministratori oppure ad estranei con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero	
	consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di	
	controllo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di	
	particolari cariche in conformità dei presenti patti sociali	
	è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art.26 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge o qualora	
	comunque i soci volessero scegliere di avere tale organo,	
	l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo -	
	costituito da un Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale -	
	che svolgerà sia il controllo di gestione, sia la revisione	
	legale dei conti.	
	Il Sindaco Unico deve avere i requisiti richiesti dalla	
	normativa vigente al momento della nomina, resta in carica	
	tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per	

	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica, è rieleggibile.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di	
	controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla	
	nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti aventi i requisiti richiesti dalla	
	normativa vigente al momento della nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, se nominati,	
	esercitano anche il controllo contabile.	
	Qualora, in alternativa all'organo sindacale e fuori dai	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per	
	il controllo contabile un Revisore, questi deve essere	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	

	ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di	
	revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.27 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.28 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.18 lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92	
	n.59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

39 di 39